

Direzione: AMBIENTE, TRANSIZIONE ENERGETICA E CICLO DEI RIFIUTI

Area: VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

DETERMINAZIONE *(con firma digitale)*

N. G13988 **del** 14/10/2026

Proposta n. 38102 **del** 07/10/2026

Oggetto:

Provvedimento autorizzatorio unico regionale ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. sul progetto "Piattaforma a tecnologia complessa per la produzione di ammendante compostato e recupero rifiuti inerti e materiale da demolizione", Comune di Cerveteri (RM) in località San Paolo. Società proponente: BIO RECIN srl . Registro elenco progetti: n. 035/2021

OGGETTO: Provvedimento autorizzatorio unico regionale ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. sul progetto "Piattaforma a tecnologia complessa per la produzione di ammendante compostato e recupero rifiuti inerti e materiale da demolizione", Comune di Cerveteri (RM) in località San Paolo
Società proponente: BIO RECIN srl
Registro elenco progetti: n. 035/2021

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AMBIENTE, TRANSIZIONE
ENERGETICA E CICLO DEI RIFIUTI**

su proposta del Dirigente dell'Area Valutazione di Impatto Ambientale

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002 n. 6, e successive modifiche e integrazioni, relativa alla disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio regionale;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale 6 settembre 2002 n. 1 e successive modifiche;

VISTO il Regolamento regionale 10 marzo 2025, n. 5, concernente: "Modifiche al Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni. Disposizioni transitorie" è stata disposta la modifica dell'allegato "B" del predetto R.R. n.1/2002, in particolare è stata soppressa la Direzione regionale "Ambiente, cambiamenti climatici, transizione energetica e sostenibilità, parchi" ed è stata istituita la Direzione regionale "Ambiente, transizione energetica e ciclo dei rifiuti" in cui sono transitate parte delle funzioni della soppressa direzione;

VISTA la Direttiva del Direttore generale prot. 474509 del 28 aprile 2025 emanata ai sensi degli artt. 19-ter e 22 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 "Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta regionale" e successive modificazioni e integrazioni, in attuazione della riorganizzazione dell'apparato amministrativo di cui al regolamento regionale 10 marzo 2025, n. 5;

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale 26 giugno 2025, n. 476, con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore della Direzione regionale "Ambiente, Transizione Energetica e Ciclo dei Rifiuti" all'Ing. Wanda D'Ercole, a decorrere dal 1° luglio 2025;

VISTO l'Atto di Organizzazione, n. G08849 del 10 luglio 2025 che ha definito l'assetto organizzativo della Direzione regionale "Ambiente, transizione energetica e ciclo dei rifiuti";

VISTA la Determinazione regionale n. G09895 del 16 luglio 2026, con la quale è stato conferito l'incarico di Dirigente dell'Area "Valutazione Impatto Ambientale", della Direzione regionale "Ambiente, Transizione Energetica e Ciclo dei Rifiuti", all'Arch. Maria Giovanna Di Leginio, a decorrere dal 16 luglio 2026;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è l'Arch. Fernando Olivieri;

VISTO il Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;

VISTA la Legge Regionale 16/12/2011, n. 16, “Norme in materia ambientale e di fonti rinnovabili”;

VISTA la Legge 07/08/1990, n. 241 e s.m.i. “Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTA la D.G.R. n. 884 del 18/10/2022 “Disposizioni operative per lo svolgimento delle procedure di valutazione di impatto ambientale”;

VISTA l’istanza del 23/03/2021, acquisita con prot.n. 0257298, con la quale la Società BIO RECIN srl ha depositato presso l’Area V.I.A. il progetto “Piattaforma a tecnologia complessa per la produzione di ammendante compostato e recupero rifiuti inerti e materiale da demolizione”, Comune di Cerveteri (RM) in località San Paolo, ai fini degli adempimenti previsti per l’espressione delle valutazioni sulla compatibilità ambientale;

VISTI gli elaborati trasmessi in allegato all’istanza presenti e visionabili presso il link <https://regionelazio.box.com/v/VIA-035-2021> unitamente alle integrazioni prodotte nel corso del procedimento dalla Società proponente;

CONSIDERATO che il procedimento, avviato ai sensi dell’art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 e svolto secondo le modalità operative di cui alla D.G.R. n. 132/2018, successivamente sostituita dalla D.G.R. n. 884 del 18 ottobre 2022, si è articolato nelle principali fasi di seguito indicate, mentre l’iter completo e la relativa documentazione sono consultabili nel box dedicato, accessibile tramite il link sopra indicato;

- con nota prot.n. 0558365 del 25/06/2021 l'Area V.I.A. ha inviato comunicazione a tutte le amministrazioni ed enti potenzialmente interessati, ai sensi dell'art. 27-bis commi 2 e 3 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- con prot.n. 0647356 del 27/07/2021 l'Area V.I.A. ha inviato una richiesta di integrazioni ai sensi dell'art. 27-bis, c. 3 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- con prot.n. 0837089 del 18/10/2021 l'Area V.I.A. ha inviato comunicazione a norma dell’art. 27-bis c. 4 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. di pubblicazione dell’avviso ex art. 23 c. 1 lett. e);
- con prot.n. 0146478 del 14/02/2022 l'Area V.I.A. ha inviato una richiesta di integrazioni ai sensi dell'art. 27-bis c. 5 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- con prot.n. 0336455 del 05/04/2022 l'Area V.I.A. ha convocato la prima seduta della conferenza di servizi ai sensi dell'art.27-bis c. 7 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. in data 19/04/2022 il cui verbale è stato pubblicato nella medesima data;
- con prot.n. 0614597 del 22/06/2022 l'Area V.I.A. ha convocato la seconda seduta di conferenza di servizi ex art. 27-bis c. 7 del D.Lgs. 152/2006 in data 01/07/2022 il cui verbale è stato pubblicato il 04/07/2022;
- in data 18/07/2022 si è svolta la seconda parte della seconda seduta della conferenza di servizi ex art. 27-bis c. 7 del D.Lgs. 152/2006 il cui verbale è stato pubblicato il 19/07/2022;
- con prot.n. 1343046 del 29/12/2022 l’Area V.I.A. ha inviato nota ad oggetto “Comunicazione di pubblicazione della documentazione integrativa”;
- con prot.n. 1407594 del 05/12/2023 l’Area V.I.A. ha convocato un tavolo tecnico in data 13/12/2023 il cui verbale è stato pubblicato il 18/12/2023;
- con prot.n. 0649722 del 20/06/2025 l’Area V.I.A. ha convocato la terza seduta della conferenza di servizi ai sensi dell'art.27-bis c. 7 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. in data 17/07/2025;
- con prot.n. 0739177 del 16/07/2025 l’Area V.I.A. ha inviato una errata corrige in merito alla seduta convocata in data 17/07/2025 la quale riguarda la ripresa lavori della seconda parte

della seconda seduta di conferenza di servizi, il verbale della seduta è stato pubblicato in data 31/07/2025;

- prot.n. 0459874 del 30/04/2026 l'Area V.I.A. ha convocato la terza seduta della conferenza di servizi ai sensi dell'art. 27-bis comma 7 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e della D.G.R. 884/2022 in data 28/05/2026;

CONSIDERATO che il progetto in valutazione riguarda la realizzazione di una piattaforma dedicata alla valorizzazione del rifiuto che si compone dei seguenti impianti e presenta le seguenti caratteristiche:

- impianto di recupero e valorizzazione della frazione organica da raccolta differenziata con produzione di compost di qualità e produzione di biometano che potrà essere avviato alla rete di distribuzione nazionale ovvero essere stoccato attraverso un impianto di imbombolamento per essere poi trasportato su strada.
Detto impianto presenterà una potenzialità annua di 45.000 tonnellate di rifiuti così distinti:
 - 35.000 tonnellate FORSU
 - 10.000 tonnellate Verde
- impianto di recupero dei rifiuti inerti, attraverso le operazioni di triturazione e vagliatura effettuate per mezzo di un frantoio fisso per una potenzialità annua di 60.000 tonnellate.
- il complesso impiantistico occupa in totale circa 35.110 mq di questi circa 6.010 mq sono costituiti dalle aree verdi mentre i restanti 29.100 sono costituiti da superfici impermeabilizzate (piazze, coperture e aree tecniche).
- l'area di interesse si colloca in zona San Paolo del Comune di Cerveteri, in un'area a destinazione ad uso agricola. L'area di progetto viene a trovarsi all'interno del vasto compendio agro-zootecnico della Soc. agricola Pizzo del Prete s.s., che detiene (in varie forme, tra proprietà ed affitti) oltre 20 ettari di terreno, occupando una superficie di circa 3 ettari sul terreno allibrato al NCT del Comune di Cerveteri al foglio n. 49 particelle n. 365 e 851;

CONSIDERATO che, con nota prot. n. 9627-P del 18 luglio 2022, la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Provincia di Viterbo e per l'Etruria Meridionale ha precisato che, nell'ambito della procedura in corso, il medesimo Ufficio è chiamato a esprimersi sia ai fini della Valutazione di Impatto Ambientale, sia, con parere obbligatorio e vincolante, ai fini dell'acquisizione dell'autorizzazione per l'esecuzione di lavori su beni culturali sottoposti a tutela e del parere di compatibilità paesaggistica, ai sensi degli artt. 21 e 146 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO, altresì, che la medesima Soprintendenza, per quanto di propria competenza, ha ritenuto le opere oggetto del procedimento non conformi alle norme di tutela, non compatibili con il contesto di riferimento e caratterizzate da un eccessivo impatto ambientale, esprimendo conseguentemente parere negativo alla realizzazione dell'intervento;

CONSIDERATO, inoltre, che la Soprintendenza ha precisato che il predetto diniego avrebbe potuto essere superato mediante un approfondimento dello studio di impatto ambientale e paesaggistico e una complessiva rimodulazione del progetto, da ricondurre esclusivamente alle attività di natura agricola, con esclusione delle attività relative agli inerti e alla gestione dei rifiuti, nonché mediante la previsione di interventi compatibili con la tutela dell'area archeologica e del contesto paesaggistico, evitando scavi e movimentazioni di terreno oltre i 40 cm previsti dal D.M. di riferimento;

CONSIDERATO che successivamente al ricevimento delle indicazioni impartite dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Provincia di Viterbo e per l'Etruria Meridionale al fine di superare il parere negativo, la Società proponente con le integrazioni del

22/12/2022 (acquisite con prot.n. 1320697, prot.n. 1320718, prot.n. 1324939 del 23/12/2022 e 1324007 del 23/12/2022) ha apportato le seguenti modifiche di seguito schematizzate:

- Modalità costruttiva (assenza di scavi): Per evitare scavi e movimentazione terra (prescritti dalla Soprintendenza per la tutela archeologica), l'impianto viene impostato su appositi rilevati in riporto stabilizzati a calce.
- Gestione della FORSU e digestione anaerobica:
 - è previsto l'utilizzo di una tecnologia "a secco" (tipo *Kompogas*) in grado di trattare rifiuti con un contenuto di sostanza secca tra il 25% e il 45%;
 - sono previsti sistemi di pretrattamento per separare materiali ferrosi e plastici;
 - è prevista l'integrazione del monitoraggio del processo (temperatura, pressione, portata biogas, livello digestore) nel Piano di Monitoraggio e Controllo (PMeC) con precisi range di riferimento e procedure di emergenza (es. ricircolo del materiale o avvio a impianti terzi in caso di scostamenti);
- Sezione di compostaggio:
 - viene garantita una temperatura superiore a 55°C per almeno tre giorni all'interno delle biocelle;
- Gestione acque e stoccaggi:
 - sono previsti bacini di contenimento (impermeabilizzati con teli in HDPE) per i parchi cisterne, dimensionati per contenere almeno il 110% del volume del serbatoio maggiore;
 - le cisterne raccoglieranno i percolati e condense, che verranno gestiti (avviati ad impianti esterni autorizzati) in conformità alle prescrizioni di ARPA Lazio;
- Emissioni in atmosfera:
 - l'impianto include una sezione di upgrading del biogas per la produzione di biometano, con emissioni convogliate gestite tramite camino dedicato;
 - è presente una caldaia a gas naturale (potenza inferiore a 455 kW) per l'energia termica necessaria ai digestori;
 - è prevista una torcia di emergenza, progettata per operare in situazioni di sicurezza/emergenza con parametri conformi alle normative ($T > 850^{\circ}\text{C}$, tempo di residenza ≥ 0.3 sec);

PRESO ATTO che la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Provincia di Viterbo e per l'Etruria Meridionale, con nota prot. n. 011680 del 17 luglio 2025, ha confermato il parere negativo precedentemente espresso in ordine alla realizzazione dell'impianto in oggetto, ritenendo le opere previste non conformi alle norme di tutela di cui alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 42/2004, non compatibili con le disposizioni di tutela paesaggistica vigenti nell'area e, più in generale, caratterizzate da un rilevante impatto sul contesto di riferimento;

PRESO ATTO, altresì, che la medesima Soprintendenza ha precisato che il diniego espresso avrebbe potuto essere superato esclusivamente mediante una complessiva rimodulazione del progetto, tale da ricondurlo alle sole attività di natura agricola "classica", idonee a garantire il mantenimento dell'integrità dell'area archeologica direttamente tutelata e del paesaggio agricolo e archeologico esistente;

PRESO ATTO che la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Provincia di Viterbo e per l'Etruria Meridionale, con nota prot. n. MIC|MIC_SABAP-VT-EM_UO3|22/05/2026|0008685-P, ha comunicato che il progetto non presenta modifiche sostanziali idonee a superare le motivazioni poste a fondamento del precedente diniego e ha pertanto ribadito il parere negativo finale espresso con nota del 17 luglio 2025;

PRESO ATTO che la medesima Soprintendenza, con nota prot. n. 0008923-P del 27 maggio 2026, ha ulteriormente ribadito il parere negativo già espresso in relazione all'intervento proposto,

rilevando il permanere delle criticità precedentemente evidenziate e l'assenza di modifiche o revisioni sostanziali del progetto originario, nonostante le richieste formulate nel corso del procedimento;

PRESO ATTO, altresì, che la Soprintendenza ha rappresentato che l'area individuata per la realizzazione dell'impianto è interessata da vincolo archeologico diretto e ricade, pertanto, nell'ambito di applicazione della Parte Seconda del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio, con conseguente assoggettamento degli interventi che comportino modificazione del bene culturale alle autorizzazioni previste dall'art. 21 del medesimo Codice;

PRESO ATTO che, secondo quanto rappresentato dalla Soprintendenza, l'intervento risulta incompatibile con la valenza culturale e archeologica del sito, ricadente all'interno della vasta necropoli di San Paolo, e che la rilevanza archeologica dell'area risulta già accertata dal provvedimento di vincolo, non rendendosi pertanto, a giudizio della medesima Soprintendenza, necessari ulteriori sondaggi archeologici preventivi, anche in relazione alle richieste formulate dalla società nell'ambito della Conferenza di servizi;

PRESO ATTO, infine, che la Soprintendenza ha evidenziato la particolare vocazione agricola dell'area e il rilevante valore del paesaggio agrario e archeologico nel quale l'intervento si inserisce, richiamando la classificazione dell'area quale "Paesaggio Agrario di Rilevante Valore" e le relative disposizioni contenute nell'art. 25 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.T.P.R. del Lazio;

CONSIDERATO che l'art. 25 delle N.T.A. del P.T.P.R. disciplina le azioni e le trasformazioni ammissibili nell'ambito del "Paesaggio Agrario di Rilevante Valore" e che la relativa Tabella B, al punto 4.8, disciplina le trasformazioni relative alle discariche e agli impianti per lo stoccaggio, il recupero, il trattamento o lo smaltimento dei rifiuti;

RILEVATO che, in particolare, il punto 4.8.2 della Tabella B allegata all'art. 25 delle N.T.A., relativo alla "nuova realizzazione" delle predette tipologie di impianti, individua tale trasformazione quale intervento non consentito nell'ambito del "Paesaggio Agrario di Rilevante Valore";

RILEVATO che il progetto in esame prevede la realizzazione ex novo di una piattaforma a tecnologia complessa destinata alla produzione di ammendante compostato e al recupero di rifiuti inerti e materiali da demolizione, mediante la realizzazione di strutture, manufatti, pavimentazioni, opere impiantistiche e infrastrutture funzionali allo svolgimento delle attività progettate;

RILEVATO che, avuto riguardo alla natura dell'intervento, alla sua configurazione impiantistica e alle attività di trattamento e recupero dei rifiuti previste dal progetto, la piattaforma in esame è riconducibile alla categoria degli impianti per il recupero e il trattamento dei rifiuti disciplinata dal punto 4.8 della Tabella B dell'art. 25 delle N.T.A. del P.T.P.R.;

RILEVATO, pertanto, che la realizzazione ex novo dell'impianto proposto ricade nella fattispecie di "nuova realizzazione" di cui al punto 4.8.2 della Tabella B dell'art. 25 delle N.T.A. e che tale tipologia di trasformazione non è consentita nell'ambito del "Paesaggio Agrario di Rilevante Valore";

CONSIDERATO, conseguentemente, che la localizzazione dell'intervento, avuto riguardo alla specifica destinazione funzionale e alla configurazione progettuale proposta, presenta un profilo di non conformità rispetto alla disciplina di tutela e di uso stabilita dall'art. 25 delle N.T.A. del P.T.P.R.;

CONSIDERATO che l'Autorità competente per la V.I.A., in sede di terza seduta della Conferenza di Servizi, ha espresso parere non favorevole, rilevando significativi profili di incompatibilità dell'intervento con il contesto territoriale interessato, anche in ragione della presenza dei vincoli paesaggistici e archeologici gravanti sull'area e del rilevante impatto delle opere previste;

CONSIDERATO che dall'analisi delle singole componenti ambientali analizzate in sede di Valutazione di Impatto Ambientale, il progetto presenta potenziali criticità difficilmente mitigabili tra cui si evidenzia:

- per la componente Suolo e Sottosuolo: un consistente consumo di suolo agricolo, prevedendo la trasformazione di un'area attualmente a naturale permeabilità mediante la realizzazione di 29.100 m² di superfici impermeabilizzate (piazzali, coperture e aree tecniche). Inoltre, seppur in assenza di scavi profondi, il carico statico delle infrastrutture e le costanti vibrazioni indotte dai macchinari (es. frantoio) determinano una pressione fisica che risulterebbe incompatibile con la preservazione del sottosuolo e delle preesistenze archeologiche ivi sepolte;
- per la componente Acque superficiali e sotterranee: vulnerabilità legata alla prossimità dell'area di progetto al reticolo idrografico superficiale, chiaramente individuabile dalla morfologia e dalla vegetazione ripariale limitrofa. La gestione annua di 45.000 tonnellate di rifiuti organici con conseguente produzione di percolati e condense, unita alla presenza di bacini di contenimento e cisterne, potrebbe configurare un rischio di contaminazione delle matrici idriche e dell'ecosistema fluviale in caso di incidenti, malfunzionamenti o eventi meteorologici estremi;
- per la componente Atmosfera, Clima Acustico e Salute Pubblica: l'incompatibilità delle emissioni attese con la presenza di recettori sensibili (abitazioni e casali sparsi) nelle immediate vicinanze. Il funzionamento del frantoio per inerti (60.000 t/a) comporta un elevato rischio di dispersione di polveri verso le aree agricole limitrofe. A ciò si aggiungono i potenziali impatti odorigeni derivanti dalla gestione della FORSU, le emissioni dei camini per l'upgrading del biometano e della torcia di emergenza, nonché un significativo incremento dell'inquinamento acustico e atmosferico generato dal continuo traffico logistico di mezzi pesanti su una viabilità rurale non dimensionata per carichi di tipo industriale;
- per la componente Paesaggio e Contesto Visivo: il progetto in esame risulta determinare una alterazione dei caratteri percettivi, morfologici e identitari dei luoghi. Dall'analisi del contesto territoriale emerge come l'area di intervento si inserisca in un ambito rurale aperto, caratterizzato da un mosaico di campi coltivati, vegetazione ripariale e insediamenti agricoli sparsi. L'inserimento di un'attività industriale di tale entità dimensionale e tipologica — connotato da vasti piazzali impermeabilizzati, consistenti volumi tecnici (biocelle, parchi cisterne, frantoio per inerti) ed elementi verticali del tutto estranei al paesaggio circostante (camino per l'upgrading del biogas e torcia di emergenza) — introdurrebbe un elemento estraneo al contesto territoriale. Tale trasformazione comporterebbe una alterazione visiva e non garantirebbe la tutela prescritta dal PTPR che deve essere volta alla salvaguardia della continuità del paesaggio mediante il mantenimento di forme di uso agricolo del suolo;
- per la componente Flora, Fauna ed Ecosistemi: con la sottrazione di habitat agro-naturale e l'allontanamento delle specie autoctone a causa del disturbo acustico e luminoso causato dalle lavorazioni si potrebbe verificare l'alterazione degli equilibri ecologici locali dovuta al rischio di proliferazione di specie opportuniste (connesso allo stoccaggio della FORSU) e ai potenziali danni alla vegetazione circostante causati dalla ricaduta delle polveri derivanti dal frantoio;

CONSIDERATO, pertanto, che il cumulo di tali impatti genera un'alterazione del mosaico agro-silvo-pastorale esistente, verificandosi inadeguata la localizzazione dell'impianto proposto;

CONSIDERATO, altresì, che l'area interessata dall'intervento è sottoposta a vincolo archeologico ai sensi del D.M. 5 febbraio 1960 e che, in ragione di tale vincolo, le opere progettuali che

comportano modificazione del bene culturale sono subordinate all'acquisizione dell'autorizzazione prevista dall'art. 21 del D.Lgs. n. 42/2004

RILEVATO che la competente Soprintendenza ha espresso parere negativo in ordine alla realizzabilità dell'intervento sotto il profilo della tutela archeologica, non assentendo alla realizzazione delle opere progettate e rappresentando l'incompatibilità dell'intervento con la valenza culturale del bene tutelato;

PRECISATO che, con riferimento al vincolo archeologico gravante sull'area ai sensi del D.M. 5 febbraio 1960, il titolo di assenso richiesto ai fini della realizzazione delle opere è l'autorizzazione prevista dall'art. 21 del D.Lgs. n. 42/2004 e che, per quanto concerne il predetto vincolo, tale titolo si distingue dall'autorizzazione paesaggistica prevista dall'art. 146 del medesimo decreto, (richiamata nel verbale della 3 seduta della cds)

RILEVATO che il mancato conseguimento dell'autorizzazione prevista dall'art. 21 del D.Lgs. n. 42/2004, necessaria per la realizzazione delle opere che comportano modificazione del bene archeologico direttamente tutelato, costituisce elemento ostativo alla realizzazione dell'intervento nella configurazione progettuale sottoposta all'esame della Conferenza di Servizi;

CONSIDERATO che, in sede di terza e conclusiva seduta della Conferenza di Servizi, l'Area A.I.A. ha dichiarato di non disporre degli elementi necessari per esprimere un parere favorevole ai fini dell'emissione del provvedimento di A.I.A., anche in ragione della criticità localizzativa e della mancata acquisizione dei necessari titoli di assenso connessi ai vincoli gravanti sull'area;

RILEVATO che gli elementi ostativi sopra evidenziati risultano autonomamente rilevanti ai fini della valutazione della procedibilità e della positiva conclusione del procedimento e che, in particolare, la non conformità dell'intervento alla disciplina dell'art. 25 delle N.T.A. del P.T.P.R., unitamente al mancato conseguimento del necessario titolo di assenso archeologico ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 42/2004 e al parere negativo espresso dalla competente Soprintendenza, non consente la positiva conclusione del procedimento autorizzatorio relativo alla realizzazione e gestione dell'impianto;

CONSIDERATO che l'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 disciplina il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale e prevede che, nell'ambito della Conferenza di Servizi, siano acquisiti e valutati tutti i titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 208, comma 6, del D.Lgs. n. 152/2006, l'approvazione del progetto dell'impianto di gestione dei rifiuti costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e che tale effetto è connesso all'approvazione del progetto e al rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e gestione dell'impianto;

RILEVATO che il predetto effetto di variante urbanistica è conseguente all'approvazione del progetto ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 e non può pertanto prodursi in assenza dell'approvazione del progetto e del conseguente titolo autorizzatorio alla realizzazione e gestione dell'impianto;

RILEVATO, pertanto, che, nel caso di specie, non sussistendo i presupposti per la positiva approvazione del progetto e per il rilascio dei necessari titoli autorizzativi, non può prodursi l'eventuale effetto di variante urbanistica previsto dall'art. 208, comma 6, del D.Lgs. n. 152/2006;

RILEVATO che, nel caso di specie, le posizioni favorevoli espresse dalle Amministrazioni partecipanti non risultano idonee a superare gli elementi ostativi emersi nel corso dell'istruttoria e, in particolare, il parere negativo espresso dalla competente Soprintendenza in relazione alla tutela del bene archeologico direttamente vincolato e alla compatibilità dell'intervento con i valori paesaggistici dell'area, nonché la valutazione non favorevole espressa dall'Autorità competente per la V.I.A. e il mancato assenso dell'Area A.I.A.;

CONSIDERATO, altresì, che il parere della Soprintendenza, per quanto attiene all'autorizzazione degli interventi incidenti sul bene archeologico ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 42/2004, esprime una valutazione propria dell'Amministrazione statale titolare della funzione di tutela del bene culturale e che, in assenza del necessario titolo di assenso, l'intervento non può essere legittimamente realizzato nella configurazione progettuale esaminata;

RILEVATO che la terza e conclusiva seduta della Conferenza di Servizi, tenutasi ai sensi dell'art. 27-bis, comma 7, del D.Lgs. n. 152/2006 e dell'art. 14-ter della Legge n. 241/1990, si è conclusa dando atto del parere negativo espresso dalla competente Soprintendenza del MiC, della valutazione di non compatibilità ambientale espressa dall'Area V.I.A. e del parere negativo espresso dall'Area A.I.A. in ordine al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, elementi che, unitariamente considerati, non consentono di esprimere un giudizio favorevole in ordine alla realizzazione e all'esercizio dell'intervento;

RITENUTO, alla luce degli esiti dell'istruttoria e delle posizioni espresse nell'ambito della Conferenza di Servizi, che la non conformità dell'intervento alla disciplina dell'art. 25 delle N.T.A. del P.T.P.R., il parere negativo della competente Soprintendenza in ordine alla tutela archeologica e paesaggistica, il mancato conseguimento del necessario titolo di assenso ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 42/2004, nonché le criticità individuate a carico delle componenti ambientali emerse in sede di valutazione ambientale e l'esito non favorevole dell'istruttoria A.I.A., costituiscano elementi ostativi alla positiva conclusione del procedimento;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla conclusione negativa del procedimento ai sensi dell'art. 27-bis, comma 7, del D.Lgs. n. 152/2006 e all'adozione del conseguente Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.) con esito non favorevole

PRESO ATTO dei pareri espressi nel corso del procedimento, visionabili presso il link <https://regionelazio.box.com/v/VIA-035-2021>, nonché delle ulteriori note e comunicazioni pervenute dagli Enti e dalle Amministrazioni interessate;

VISTI i verbali delle sedute della Conferenza di Servizi, indetta ai sensi dell'art. 27-bis comma 7 del D.Lgs. n. 152/2006 e della D.G.R. n. 884 del 18/10/2022, convocata in forma simultanea e in modalità sincrona ai sensi dell'art. 14-ter della Legge n. 241/1990, tenutesi nelle seguenti date: 19/04/2022 (prima seduta), 01/07/2022 (prima parte della seconda seduta), 18/07/2022 (seconda parte della seconda seduta), 13/12/2023 (tavolo tecnico), 17/07/2025 (ripresa della seconda parte della seconda seduta) e 28/05/2026 (terza seduta);

CONSIDERATO che i pareri, i verbali, le note e le comunicazioni sopra richiamati, presenti e consultabili in formato digitale presso il link <https://regionelazio.box.com/v/VIA-035-2021> e depositati agli atti di questa Autorità competente, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

CONSIDERATO che gli elaborati progettuali, lo Studio di Impatto Ambientale e le relative integrazioni, disponibili in formato digitale presso il predetto link e depositati agli atti di questa Autorità competente, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni espresse in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

di emettere, ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.) con esito non favorevole relativamente al progetto denominato "Piattaforma a tecnologia complessa per la produzione di ammendante compostato e recupero rifiuti inerti e materiale da demolizione", sito nel Comune di Cerveteri (RM), località San Paolo, proposto dalla Società BIO RECIN s.r.l.;

di dare atto che le motivazioni poste a fondamento del presente provvedimento comprendono, in particolare: la non conformità dell'intervento alla disciplina dell'art. 25 delle N.T.A. del P.T.P.R. per la previsione di nuova realizzazione di impianti nel "Paesaggio Agrario di Rilevante Valore"; il mancato conseguimento del titolo di assenso ex art. 21 del D.Lgs. n. 42/2004 per il vincolo archeologico diretto; le criticità rilevate sulle componenti ambientali, per i quali l'area risulta localizzativamente non idonea, nonché i conseguenti esiti non favorevoli delle valutazioni ambientali e dell'istruttoria relativa all'A.I.A.;

di stabilire che gli allegati alla presente determinazione, di seguito riportati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente P.A.U.R.;

di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (B.U.R.L.), nonché sul sito web istituzionale della Regione Lazio;

di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro il termine di sessanta giorni, secondo le modalità di cui al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di centoventi giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il Direttore
Ing. Wanda D'Ercole
(Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005)